



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

*Roma*

*D.SG. n. 92/2018*

*OGGETTO:* Anno 2018. Sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. Incarico servizi di supporto tecnico e di direttore dell'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori. Determina a contrattare. Provvedimenti. CIG: Z3B249B943.

### *IL SEGRETARIO GENERALE*

*Vista* la legge 27 aprile 1982, n. 186 recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali";

*Visto* il D.P.C.S. 15 febbraio 2005 recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa e s.m.i.;

*Visto* il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";

*Vista* la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

*Visto* il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

*Visto* l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

*Visto* il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 come convertito nella legge n. 94 del 06 luglio 2012 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2;

*Vista* la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502;

*Visto* il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice");

*Visto* l'art. 30, comma 3, del citato Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

*Considerato* che l'esigenza di gestire le variegate procedure riconducibili a servizi e forniture aventi peculiare caratterizzazione tecnica e/o a lavori necessari per il funzionamento dei servizi d'istituto oltretutto l'assenza di figure professionali interne dotate di pertinente specifica competenza e qualificazione professionale, rendono necessario, nella prospettiva, il far ricorso a idonee professionalità esterne che possano assicurare un adeguato supporto tecnico al Tribunale, così come meglio definito e caratterizzato nel predisposto schema di disciplinare e capitolato tecnico al presente atto allegato;

*Dato atto*, allo stato che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip per il tipo di servizi come definiti a mezzo della presente determina;

*Visto* l'art. 32, comma 2, del Codice;

*Visto* l'art. 36, comma 2, lett. a), dello stesso Codice;

*Vista* la direttiva del S.G.G.A. n. 3 in data 19 giugno 2017 in tema di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

*Evidenziato* che alla luce della documentazione in atti la spesa complessiva per

1

l'espletamento dell'incarico può essere quantificata, rapportandola a un arco temporale di 12 mesi, in € 22.838,40, comprensivi di IVA e C.P.A.;

*Dato atto* che la spesa di cui innanzi è stata autorizzata dal Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali come da comunicazione in data 31 luglio 2018, n.11295;

*Preso atto* delle disponibilità presenti sul pertinente Cap. 2287 "Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio, restauro mobili, noleggio macchine ed impianti", dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali esercizio attuale e futuri;

*Considerato* che gli oneri di spesa concernono il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

*Ritenuto* di provvedere in merito;

#### DETERMINA

Giusta i presupposti di cui, direttamente e/o per rinvio, alla premessa, che qui hanno da intendersi integralmente richiamati:

1) Di disporre l'avvio della procedura di affidamento dell'incarico di servizi di collaborazione in funzione di supporto tecnico e di direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori, a favore del Tribunale Amministrativo per il Lazio - Sede di Roma, per la durata di n. 12 (dodici) mesi e per un importo complessivo stimato pari a € 22.838,40, comprensivo di IVA e C.P.A.;

2) Di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del Codice e, quale strumento per lo sviluppo della pertinente procedura di negoziazione, quello offerto dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

3) Di evidenziare che l'affidamento di cui trattasi avverrà agli essenziali patti e condizioni di cui, tra l'altro, direttamente e/o per rinvio, alla presente determinazione, al Codice e all'allegato schema di disciplinare e capitolato tecnico, che si approva;

4) Di dare atto che la spesa riconducibile alla causale troverà imputazione al Cap. 2287 "Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio, restauro mobili, noleggio macchine ed impianti", dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

5) Di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Flavia Gentili, funzionario, in servizio presso questo Tribunale amministrativo regionale, a cui sono affidati gli adempimenti di cui tra l'altro, direttamente e/o per rinvio, al citato articolo 31;

7) Di dare atto, infine:

- che il perfezionamento del rapporto negoziale afferente alla causale avverrà secondo l'uso del commercio, per il tramite della pertinente funzionalità MEPA;

- che il CIG relativo alla causale è quello che di seguito si riporta: Z3B249B943.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Roma, lì data firma

IL SEGRETARIO GENERALE



# Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

*Sede di Roma*

## DISCIPLINARE E CONDIZIONI GENERALI

### INCARICO DI SUPPORTO TECNICO E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLE FORNITURE, DEI SERVIZI E DEI LAVORI PER LE ESIGENZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO CIG: Z3B249B943

#### ART. 1

##### *Oggetto del contratto*

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di collaborazione in funzione di supporto tecnico al Tribunale Amministrativo per il Lazio - Sede di Roma (di seguito "Amministrazione") e di direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il tutto come meglio definito nel presente atto.

#### ART. 2

##### *Durata*

1. Il presente appalto avrà la durata di n. 12 mesi, dal ... al .....
2. È fatto espresso divieto di rinnovo tacito.

#### ART. 3

##### *Prestazioni*

1. Il professionista è tenuto all'espletamento delle seguenti attività tecniche:
  - Attività propedeutiche e conseguenti alle procedure di gara (predisposizione di schemi di capitolati tecnici d'appalto e di bandi di gara, ecc.);
  - Sopralluoghi, rilievi e sviluppo dello stato dei luoghi;
  - Analisi delle problematiche e studi di fattibilità;
  - Redazione di computi metrici e computi metrici estimativi;
  - Assistenza nelle indagini di mercato, acquisizione preventivi e assistenza tecnica nei rapporti tra l'Amministrazione ed offerenti e/o fornitori;
  - Assistenza tecnica per la selezione delle offerte e pareri di congruità su prezzi offerti;
  - Svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, con specifica assunzione dell'incarico di direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione;
  - Attestazioni di regolare esecuzione;
  - Accesso agli uffici tecnici di Roma Capitale (Municipi, Dipartimenti, uffici tecnici ecc.), presso le Soprintendenze statali e comunali e presso ogni altro ufficio eventualmente deputato al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e certificazioni per l'esecuzione di

lavori o altre attività che soggiacciono al rilascio degli stessi;

- Predisposizione di pratiche necessarie per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e certificazioni;
- Supporto all'Amministrazione negli adempimenti previsti dal decreto legislativo D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Ogni altra attività tecnico-professionale connessa e funzionale alle prestazioni sopra indicate.

2. La descrizione delle singole attività di cui al presente articolo rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il professionista tenuto ad eseguire ogni altra attività funzionale ai servizi richiesti dall'Amministrazione.

3. Le prestazioni verranno espletate nel termine di giorni 10 per i C.R.E. relativi alla funzione di direttore dell'esecuzione e, quanto al resto, nei termini eventualmente concordati o, in assenza, definiti dall'Amministrazione.

#### *ART. 4 Compenso*

1. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, sarà corrisposto un compenso complessivo ed onnicomprensivo di € ..... (...../..), al lordo del contributo cassa ed IVA.

2. Nel suddetto compenso sono da intendersi ricomprese anche le spese vive e ogni altra spesa connessa alla compiuto espletamento dell'incarico.

3. Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

#### *ART. 5 Obblighi*

1. Il professionista si impegna a svolgere le attività richieste personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell'Amministrazione.

2. Il professionista si impegna a espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza e non può avvalersi di sostituti e/o collaboratori.

3. Il Professionista si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta l'Amministrazione ritenga necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

4. Il Professionista si impegna, comunque, a svolgere il proprio incarico in modo coordinato con l'Amministrazione.

5. Il Professionista, alla scadenza del contratto, si impegna:

- a garantire l'assistenza idonea a consentire l'espletamento del servizio da parte del nuovo affidatario senza soluzione di continuità;
- a consegnare tutta la documentazione in suo possesso necessaria per l'espletamento dei servizi.

6. Il professionista non può in nessun caso unilateralmente sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nemmeno in caso di controversie con l'Amministrazione.

7. La violazione della disposizione di cui al comma 6 costituisce inadempimento

contrattuale idonea a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere in danno del professionista per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dall'attivazione, per lo specifico, di un nuovo rapporto contrattuale per l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

#### *Art. 6*

##### *Responsabilità del professionista e polizza assicurativa*

1. Il professionista assume in proprio ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, nell'ipotesi di danni eventualmente cagionati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

2. Si intendono assunti dal professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compresi e compensati nel corrispettivo stabilito di cui al precedente art. 4.

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni che dovessero accadere al professionista durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è anch'esso già compreso e compensato nel corrispettivo stabilito di cui al precedente art. 4.

4. Il professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa, ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.

5. Il professionista indennizzerà l'Amministrazione da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione.

6. Il professionista si impegna a presentare idonea polizza assicurativa di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità per danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

7. Il presente atto non comporta l'inserimento del professionista nell'organigramma dell'Amministrazione, trattandosi di un rapporto di natura libero-professionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione stessa.

#### *ART. 7*

##### *Cessione del contratto e subappalto*

1. È fatto divieto al professionista di cedere, anche parzialmente, il contratto e di concedere, in tutto o in parte, anche di fatto, in subappalto le attività oggetto del contratto stesso, pena la sua risoluzione e il risarcimento del danno.

2. È facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del professionista.

#### *ART. 8*

##### *Obbligo di riservatezza*

1. Il professionista si impegna a mantenere l'assoluto riserbo relativamente a qualunque dato, notizia, documento, circostanza o informazione comunque connessa, anche

indirettamente, con l'attività dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza a qualsivoglia titolo per effetto dell'espletamento delle attività oggetto del presente atto.

2. Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività oggetto d'incarico, è trattata in modo strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

3. Tutte le informazioni relative all'attività dell'Amministrazione comunicate da parte dello stesso o, comunque, conosciute in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto non devono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate né divulgate a terzi né utilizzate per finalità diverse da quelle contemplate nell'atto stesso.

4. Nel caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza, il contratto sarà risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni ed ogni altra conseguenza civile o penale.

#### ART. 9

##### *Incompatibilità e conflitto d'interessi*

1. Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza, impegnandosi a segnalare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale loro insorgenza.

2. Il Professionista dichiara di non aver in corso situazioni che possano configurare, secondo la vigente normativa, ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione.

3. Il Professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto d'interessi.

#### Art. 10

##### *Cauzione definitiva*

1. A cagione della peculiarità dell'incarico, del suo contenuto valore economico oltreché della presenza di un articolato pattizio sostanzialmente adeguato a salvaguardare, tenuto conto della specifica caratterizzazione di contesto, le finalità normative a presupposto della resa della cauzione definitiva, il professionista è esonerato dalla prestazione della stessa, in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, previa applicazione di un miglioramento pari al 2% sul corrispettivo di aggiudicazione.

#### ART. 11

##### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Il professionista si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre, n. 217.

#### ART. 12

##### *Modalità di pagamento*

1. La fatturazione dei servizi avrà cadenza **bimestrale posticipata** a rateo costante.

2. Ciascuna fattura dovrà, tra l'altro, contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gare) indicato nel presente atto e il codice fiscale del professionista.

3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:  
**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma**  
**Via Flaminia, 189**  
**00196 Roma**  
**C.F. 80195990587**  
**Codice IPA: Y7BYF4**

4. Il numero di CIG indicato nel presente atto dovrà anche essere riportato, a cura del professionista, in ogni comunicazione o altro relativa al presente rapporto negoziale.

5. La liquidazione del corrispettivo sarà disposto in favore del professionista dietro presentazione di regolare documentazione di fatturazione, a 60 giorni FM dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la deroga di cui al successivo comma 7, o nei tempi più ampi accordati all'Amministrazione, con accreditamento sul conto c/c dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dal professionista.

6. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, interromperà il decorso del termine indicato sopra per la liquidazione e nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto innanzi.

7. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura dell'esercizio finanziario dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, in deroga alla tempistica di cui al precedente comma 5, la liquidazione delle fatture che perverranno dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 sarà effettuata a 60 giorni FM a far tempo 1° febbraio 2019 e non potranno determinare l'applicazione di interessi.

8. Il professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **ART. 13**

##### ***Recesso unilaterale***

1. L'Amministrazione si riserva di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, previo pagamento al professionista del compenso dovuto per l'attività fino a quel momento svolta.

#### **Art. 14**

##### ***Risoluzione***

1. È fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., a rischio e in danno del professionista, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a rischio e in danno del professionista, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una delle di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi espressamente indicati nell'art. 5 del presente atto;
- inadempimenti gravi e ripetuti delle pattuizioni contrattuali;
- violazione del divieto di cessione e subappalto;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- cessazione dell'attività del professionista;
- in caso di sospensione delle prestazioni contrattuali;
- la violazione dell'art. 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i..

3. È fatta salva, altresì, ogni altra causa di risoluzione prevista, direttamente e/o indirettamente, dal presente atto oltreché contemplata dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione si procede, salvo il resto, all'incameramento della cauzione. Il professionista non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

#### *ART. 15*

##### *Penali*

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del professionista, l'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso di applicazione della penale, che comunque non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, questa verrà detratta dal corrispettivo dovuto al professionista ovvero escussa della cauzione prestata; in tale ultimo caso il professionista dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

3. L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione del contratto e il risarcimento danni.

#### *ART. 16*

##### *Foro competente*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Roma.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

#### *ART. 17*

##### *Domicilio*

1. Il professionista dichiara, ai fini del presente atto, di eleggere domicilio presso il proprio studio professionale ubicato in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_.

#### *ART. 18*

##### *Spese e oneri fiscali*

1. Sono a carico del professionista tutte le spese relative al presente atto, ivi comprese le



spese di registrazione e, in generale, ogni altro onere fiscale.

**ART. 19**

***Protezione dei dati personali***

1. Ai sensi del d. lgs. 196/2003 e s.m.i., il professionista autorizza il trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

**ART. 20**

***Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti del C.C., a quelle in materia di pubblici servizi, alla normativa comunitaria e nazionale relativa agli appalti pubblici in generale, al d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 nonché a tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

**ART. 21**

***Documentazione***

Il professionista è tenuto a produrre la seguente documentazione:

(1) Documento di gara unico europeo (DGUE) in forma elettronica (art. 85, comma 1, del Codice; ANAC Linee guida n. 4; Comunicato del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 30 marzo 2018);

(2) Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione e dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità L. 136/2010 (v. allegato);

(3) Il presente atto firmato per accettazione;

(4) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

Per accettazione  
Il professionista

---

Si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il professionista

---